



Il Ministro delle imprese e del Made in Italy

DIPARTIMENTO PER LE POLITICHE PER LE IMPRESE

DIREZIONE GENERALE PER GLI INCENTIVI ALLE IMPRESE

IL DIRETTORE GENERALE

Vista la legge 27 dicembre 2023, n. 206, recante “*Disposizioni organiche per la valorizzazione, la promozione e la tutela del made in Italy*”;

Visto, in particolare, l’articolo 33, comma 1, della predetta legge n. 206 del 2023, che dispone:

a) al secondo periodo, che, nell’anno 2024, il Ministero delle imprese e del made in Italy promuove lo sviluppo del settore fieristico nazionale, “*anche attraverso specifici finanziamenti alle imprese, in particolare nei settori in cui i costi dell’esposizione fieristica costituiscono per le imprese una barriera economica all’accesso, e agli organizzatori di manifestazioni fieristiche nazionali per sostenere iniziative di coordinamento strutturale e organizzativo volte ad accrescerne la presenza all’estero*”;

b) al terzo periodo, che, nell’anno 2023, “*sono altresì promossi, attraverso specifici finanziamenti e incentivi per investimenti, i mercati rionali quali luoghi che svolgono, oltre alla funzione economica e di scambio, funzione di centri di aggregazione e di coesione cittadina, esprimendo forza attrattiva sul versante turistico anche in ragione della loro caratterizzazione culturale e artistica*”;

c) al quarto periodo, che, “*è autorizzata la spesa di 10 milioni di euro per l’anno 2023 per le finalità di cui al terzo periodo e di 10 milioni di euro per l’anno 2024 per le finalità di cui al secondo periodo*”;

Visto il comma 2 del citato articolo 33, che prevede l’adozione di un decreto del Ministro delle imprese e del made in Italy, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, con il Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale, con il Ministro dell’agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste e con il Ministro del turismo, sentita la Conferenza unificata di cui all’articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, al fine di stabilire le disposizioni per l’attuazione dell’intervento, ripartire le risorse tra le finalità di cui al comma 1, nonché definire:

a) i criteri e le priorità per il finanziamento delle imprese ai fini della partecipazione alle manifestazioni fieristiche;

b) le attività e le misure organizzative necessarie ad assicurare il coordinamento tra gli operatori fieristici;

c) i criteri e le modalità per la selezione dei mercati rionali da finanziare;



d) le modalità per evitare duplicazioni di interventi rispetto ad altri strumenti di sostegno previsti dalla legislazione vigente;

Visto il regolamento (UE) n. 2023/2831 della Commissione del 13 dicembre 2023, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* dell'Unione europea il 15 dicembre 2023, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti «*de minimis*», che, con decorrenza dal 1° gennaio 2024, ha sostituito il precedente regolamento «*de minimis*» (UE) n. 1407/2013;

Visto il regolamento (UE) n. 2024/3118 della Commissione, del 10 dicembre 2024, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* dell'Unione europea il 13 dicembre 2024, che modifica il regolamento (UE) n. 1408/2013 relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti «*de minimis*» nel settore agricolo;

Visto il regolamento (UE) n. 717/2014 della Commissione, del 27 giugno 2014, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* dell'Unione europea L 190 del 28 giugno 2014, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti «*de minimis*» nel settore della pesca e dell'acquacoltura e successive modifiche e integrazioni;

Visto il regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (regolamento generale sulla protezione dei dati);

Visti altresì gli articoli 44-*bis*, 46, 47 e 71 del suddetto decreto del Presidente della Repubblica n. 445 del 2000, concernenti, rispettivamente, l'acquisizione d'ufficio di informazioni relative alla regolarità contributiva e le dichiarazioni sostitutive di certificazione e dell'atto di notorietà;

Visto il decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 123 e successive modificazioni e integrazioni, recante «*Disposizioni per la razionalizzazione degli interventi di sostegno pubblico alle imprese, a norma dell'articolo 4, comma 4, lettera c), della legge 15 marzo 1997, n. 59*», nonché il decreto-legge 1° luglio 2009, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2009, n. 102;

Visti gli articoli 1, comma 1, 5-*bis*, comma 1, e 6 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, recante il «*Codice dell'amministrazione digitale*»;

Visto il decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159 e successive modificazioni e integrazioni, recante il «*Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, nonché nuove disposizioni in materia di documentazione antimafia, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 13 agosto 2010, n. 136*»;

Visto l'articolo 52 della legge 24 dicembre 2012, n. 234, che ha istituito il Registro nazionale degli aiuti di Stato;

Visto il decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, 31 maggio 2017, n. 115, recante «*Regolamento recante la disciplina per il funzionamento del Registro nazionale*



degli aiuti di Stato, ai sensi dell'articolo 52, comma 6, della legge 24 dicembre 2012, n. 234 e successive modifiche e integrazioni”;

Visto l’articolo 2, comma 2, del decreto del Ministro dell’economia e delle finanze e del Ministro dello sviluppo economico 20 febbraio 2014, n. 57, in materia di *rating* di legalità delle imprese;

Vista la legge 5 novembre 2021, n. 162 e, in particolare, l’articolo 4, che inserisce nel decreto legislativo 11 aprile 2006, n. 198, “*Codice delle pari opportunità tra uomo e donna, a norma dell’articolo 6 della legge 28 novembre 2005, n. 246*”, l’articolo 46-bis, recante “*Certificazione della parità di genere*”;

Visto, altresì, l’articolo 5, comma 3, della citata legge n. 162 del 2021, ai sensi del quale alle aziende private che, alla data del 31 dicembre dell’anno precedente a quello di riferimento, siano in possesso della certificazione della parità di genere di cui all’articolo 46-bis del codice delle pari opportunità tra uomo e donna di cui al decreto legislativo 11 aprile 2006, n. 198, è riconosciuto un punteggio premiale per la valutazione, da parte di autorità titolari di fondi europei nazionali e regionali, di proposte progettuali ai fini della concessione di aiuti di Stato a cofinanziamento degli investimenti sostenuti;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri – Dipartimento per le pari opportunità 29 aprile 2022, recante “*Parametri per il conseguimento della certificazione della parità di genere alle imprese e coinvolgimento delle rappresentanze sindacali aziendali e delle consigliere e consiglieri territoriali e regionali di parità*”, adottato in attuazione dell’articolo 1, comma 147, della legge 30 dicembre 2021, n. 234, recante “*Bilancio di previsione dello Stato per l’anno finanziario 2022 e bilancio pluriennale per il triennio 2022-2024*”;

Visto il decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, recante “*Disciplina della responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, delle società e delle associazioni anche prive di personalità giuridica, a norma dell’articolo 11 della legge 29 settembre 2000, n. 300*” e successive modifiche e integrazioni;

Vista la legge 16 gennaio 2003, n. 3, recante “*Disposizioni ordinamentali in materia di pubblica amministrazione*” e, in particolare, l’articolo 11, comma 2-bis, ai sensi del quale gli atti amministrativi anche di natura regolamentare adottati dalle Amministrazioni di cui all’articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, che dispongono il finanziamento pubblico o autorizzano l’esecuzione di progetti di investimento pubblico sono nulli in assenza dei corrispondenti codici di cui al comma 1 del medesimo articolo, che costituiscono elemento essenziale dell’atto stesso;

Visto l’articolo 25, comma 2, del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66, che, al fine di assicurare l’effettiva tracciabilità dei pagamenti da parte delle pubbliche amministrazioni, prevede l’apposizione del codice identificativo di gara (CIG) e del Codice unico di Progetto (CUP) nelle fatture elettroniche ricevute;

Vista la delibera del CIPE n. 63 del 26 novembre 2020, che introduce la normativa attuativa della riforma del Codice Unico di Progetto (CUP);



Visto il decreto-legge 24 febbraio 2023, n. 13, convertito con modificazioni dalla legge 21 aprile 2023, n. 41, recante “*Disposizioni urgenti per l’attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e del Piano nazionale degli investimenti complementari al PNRR (PNC), nonché per l’attuazione delle politiche di coesione e della politica agricola comune*” e, in particolare, l’articolo 5, commi 6 e 7, che dettano disposizioni relative all’apposizione del Codice unico di progetto (CUP) sulle fatture relative all’acquisizione dei beni e servizi oggetto di incentivi pubblici alle attività produttive, erogati a qualunque titolo e in qualunque forma da una Pubblica Amministrazione, anche per il tramite di altri soggetti pubblici o privati, o in qualsiasi modo ad essi riconducibili;

Vista la circolare direttoriale della Direzione generale per gli incentivi alle imprese del Ministero delle imprese e del made in Italy n. 267782 del 12 luglio 2023, recante “*Decreto-legge 24 febbraio 2023, n. 13 – Indicazioni operative sul Codice unico di progetto (CUP)*”;

Visto il decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, recante il “*Riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni*” e, in particolare, l’articolo 26, relativo agli obblighi di pubblicazione degli atti di concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi e attribuzione di vantaggi economici a persone fisiche ed enti pubblici e privati e l’articolo 27, relativo agli obblighi di pubblicazione dell’elenco dei soggetti beneficiari;

Vista la legge 27 ottobre 2023, n. 160, recante “*Delega al Governo in materia di revisione del sistema degli incentivi alle imprese e disposizioni di semplificazione delle relative procedure nonché in materia di termini di delega per la semplificazione dei controlli sulle attività economiche*”, che all’articolo 8, comma 2, prevede che, a decorrere dalla data di entrata in vigore della stessa legge, il Registro nazionale per gli aiuti di Stato assolve, per gli aiuti individuali soggetti a registrazione da parte dell’amministrazione concedente, all’onere pubblicitario e di trasparenza a carico delle pubbliche amministrazioni previsto in relazione alla concessione e all’erogazione di agevolazioni, di cui agli articoli 26 e 27 del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33 e, al comma 3, che la pubblicità legale degli interventi di incentivazione è assicurata dalla pubblicazione nei siti internet istituzionali delle amministrazioni competenti e dalla pubblicazione delle informazioni rilevanti nella piattaforma telematica “Incentivi.gov.it” e che la pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana è limitata ad avvisi sintetici (comunicati) sui provvedimenti adottati per la disciplina e l’accesso agli interventi, nonché sulle relative modificazioni;

Visto l’articolo 19, comma 5, del decreto-legge 1° luglio 2009, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2009, n.102;

Visto l’articolo 1, comma 1, lettera a), del decreto legislativo 29 dicembre 2011, n. 229;

Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241, recante “*Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi*”;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 30 ottobre 2023, n. 174, concernente il Regolamento di organizzazione del Ministero delle imprese e del made in Italy, pubblicato nella



Gazzetta Ufficiale n. 281 – Serie Generale – del 1° dicembre 2023;

Visto il decreto 26 giugno 2025 del Ministro delle imprese e del made in Italy, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, con il Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale, con il Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste e con il Ministro del turismo, pubblicato sul sito web istituzionale www.mimit.gov.it il giorno 8 agosto 2025, adottato in attuazione del richiamato articolo 33, comma 1, della legge n. 206 del 2023;

Visto, in particolare, l'articolo 9 del suddetto decreto, che disciplina le modalità di richiesta del buono volto al sostegno delle PMI per la partecipazione alle manifestazioni fieristiche ed i commi 3 e 8, che demandano ad un successivo provvedimento del Ministero delle imprese e del made in Italy:

- l'individuazione delle modalità e dei termini per la presentazione delle richieste di assegnazione del buono;
- la definizione dello schema di istanza e dell'eventuale ulteriore documentazione utile allo svolgimento dell'attività istruttoria, nonché del modello di dichiarazione di cui all'articolo 5, comma 1, lettera g) del predetto decreto ministeriale del 26 giugno 2025;
- la definizione di ulteriori specificazioni in ordine all'applicazione degli indicatori necessari alla definizione della graduatoria di accesso al contributo, nonché la definizione di eventuali soglie minime di ammissibilità in relazione ai medesimi indicatori.

Visto, altresì, l'articolo 16 del suddetto decreto, che disciplina le modalità di accesso alle agevolazioni per gli organizzatori di manifestazioni fieristiche nazionali ed i commi 3 e 9, che demandano ad un successivo provvedimento del Ministero delle imprese e del made in Italy:

- l'individuazione delle modalità e dei termini per la presentazione delle richieste di agevolazione;
- la definizione dello schema di istanza e dell'eventuale ulteriore documentazione utile allo svolgimento dell'attività istruttoria, nonché la specificazione degli ulteriori elementi necessari alla corretta attuazione dell'intervento;
- la definizione di ulteriori specificazioni in ordine all'applicazione degli indicatori necessari alla definizione della graduatoria utile l'avvio dell'attività istruttoria.

Vista la nomina del dott. Giuseppe Bronzino a Direttore Generale della Direzione Generale per gli Incentivi alle Imprese del Ministero delle imprese e del made in Italy - Dipartimento per le politiche per le imprese - avvenuta con Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 29 dicembre 2023, registrato alla Corte dei Conti il 30 gennaio 2024 al n. 200;

Visto l'articolo 1, comma 101, della legge 30 dicembre 2023, n. 213, recante “*Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2024 e bilancio pluriennale per il triennio 2024-2026*” la quale prevede che, “*le imprese con sede legale in Italia e le imprese aventi sede legale all'estero con una stabile organizzazione in Italia, tenute all'iscrizione nel registro delle imprese ai sensi dell'articolo 2188 del codice civile, sono tenute a stipulare, entro il 31 marzo 2025, contratti assicurativi a*



copertura dei danni ai beni di cui all'articolo 2424, primo comma, sezione Attivo, voce B-II, numeri 1), 2) e 3), del codice civile direttamente cagionati da calamità naturali ed eventi catastrofici verificatisi sul territorio nazionale”;

Visto il successivo comma 102, del predetto articolo 1 della legge 30 dicembre 2023, n. 213 il quale dispone che, *“dell’inadempimento dell’obbligo di assicurazione da parte delle imprese di cui al comma 101 si deve tener conto nell’assegnazione di contributi, sovvenzioni o agevolazioni di carattere finanziario a valere su risorse pubbliche, anche con riferimento a quelle previste in occasione di eventi calamitosi e catastrofici”;*

Visto il decreto-legge 31 marzo 2025, n. 39, recante *“Misure urgenti in materia di assicurazione dei rischi catastrofici”*, e, in particolare, l’articolo 1, il quale:

- al comma 1, differisce il termine di cui all’articolo 1, comma 101, della legge 30 dicembre 2023, n. 213, per le imprese di piccola e media dimensione rispettivamente al 31 dicembre 2025 e al 1° ottobre 2025;
- al comma 2, per le medesime imprese di piccola e media dimensione, individua la decorrenza per l’applicazione degli obblighi di cui all’articolo 1, comma 102, della legge 30 dicembre 2023, n. 213 a partire dalla data in cui sorge l’obbligo assicurativo;
- al comma 3, conferma per le grandi imprese il termine di cui all’articolo 1, comma 101, della legge 30 dicembre 2023, n. 213 e stabilisce il termine per l’applicazione delle disposizioni di cui all’articolo 1, comma 102, della medesima legge n. 213/2023 a far data dal novantesimo giorno dalla data di decorrenza dell’obbligo assicurativo;

Tenuto conto che, con nota dell’11 dicembre 2024, l’ISTAT ha comunicato lo sviluppo di una nuova classificazione ATECO 2025, che sostituisce l’attuale versione della classificazione ATECO 2007 e che la medesima è entrata in vigore a partire dal 1° gennaio 2025;

Considerata la necessità di adeguare l’elenco delle attività ammissibili all’intervento agevolativo alla nuova classificazione ATECO 2025, ferme restando le indicazioni in tal senso fornite dal richiamato decreto 26 giugno 2025,

DECRETA

Capo I – Disposizioni comuni

Articolo 1

(Definizioni)

1. Ai fini del presente decreto, sono adottate le seguenti definizioni:



a) “buono”: l’agevolazione concedibile, nella misura indicata dall’articolo 8, comma 1 del decreto, ai sensi del *regolamento de minimis*;

b) “certificazione della parità di genere”: la certificazione istituita dall’articolo 4 della legge 5 novembre 2021, n. 162, i cui parametri sono individuati dal decreto del Ministro per le pari opportunità e la famiglia del 29 aprile 2022;

c) “decreto”: il decreto 26 giugno 2025 del Ministro delle imprese e del made in Italy, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, con il Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale, con il Ministro dell’agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste e con il Ministro del turismo, pubblicato sul sito web istituzionale www.mimit.gov.it il 2025;

d) “manifestazioni fieristiche”: le manifestazioni fieristiche nazionali e internazionali organizzate in Italia, di cui all’articolo 7 del decreto;

e) “Ministero”: il Ministero delle imprese e del made in Italy;

f) “organizzatori”: gli organizzatori di manifestazioni fieristiche nazionali;

g) “PMF”: le micro, piccole e medie imprese secondo la classificazione contenuta nell’allegato I al regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione, del 17 giugno 2014, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale dell’Unione europea L 187 del 26 giugno 2014, e successive modifiche e integrazioni, che dichiara alcune categorie di aiuti compatibili con il mercato interno in applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell’Unione europea;

h) “procedura informatica”: la procedura informatica accessibile nell’apposita sezione del sito web del Ministero (www.mimit.gov.it) e del Soggetto gestore (www.invitalia.it) dedicata alla misura;

i) “rating di legalità”: la certificazione istituita dall’articolo 5-ter del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n. 27, le cui modalità attuative sono disciplinate dalla delibera dell’Autorità garante della concorrenza e del mercato 28 luglio 2020 n. 28361, e dal decreto dei Ministri dell’economia e delle finanze e dello sviluppo economico 20 febbraio 2014, n. 57;

j) “regolamento de minimis”: il regolamento in materia di aiuti “de minimis” applicabile in funzione della classificazione delle attività economiche ATECO 2025 esercitato in via prevalente dal soggetto richiedente e comunicato con modello AA7/AA9, all’Agenzia delle entrate ai sensi dell’articolo 35 del decreto del Presidente della Repubblica 29 ottobre 1972, n. 633 o unitamente al modello Comunica in Camera di commercio, tra i seguenti:

i. “regolamento de minimis generale”: il regolamento (UE) 2023/2831 della Commissione del 13 dicembre 2023 relativo all’applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell’Unione europea agli aiuti «de minimis», pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* dell’Unione europea del 15 dicembre 2023;

ii. “regolamento de minimis agricoltura”: il regolamento (UE) n. 2024/3118 della Commissione, del 10 dicembre 2024, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* dell’Unione



europea il 13 dicembre 2024, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti «*de minimis*» nel settore agricolo, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* dell'Unione europea del 13 dicembre 2024;

iii. “*regolamento de minimis pesca*”: il regolamento (UE) n. 717/2014 della Commissione, del 27 giugno 2014 e successive modifiche e integrazioni, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti “*de minimis*” nel settore della pesca e dell'acquacoltura, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* dell'Unione europea L 190 del 28 giugno 2014;

l) “*RNA*”: il registro, istituito ai sensi dell'articolo 52 della legge 24 dicembre 2012, n. 234, così come modificato e integrato dalla legge 29 luglio 2015, n. 115, finalizzato a raccogliere dati e informazioni relativamente agli aiuti di Stato, notificati e in esenzione, agli aiuti «*de minimis*» e a quelli concessi a compensazione per servizi di interesse economico generale;

m) “*SIAN*”: il Sistema informativo agricolo nazionale istituito ai sensi dell'articolo 15 della legge 4 giugno 1984, n. 194;

n) “*SIPA*”: il Sistema italiano della pesca e dell'acquacoltura, realizzato nell'ambito dello stesso *SIAN*, nel rispetto delle previsioni della pertinente disciplina;

o) “*Soggetto gestore*”: l'Agenzia nazionale per l'attrazione degli investimenti e lo sviluppo d'impresa S.p.A. – Invitalia;

p) “*sostegno al settore fieristico nazionale*”: il sostegno di cui all'articolo 2, comma 2, lett. a) del *decreto* articolato nelle seguenti linee:

- i. sostegno alle *PMI* per la partecipazione alle *manifestazioni fieristiche*;
- ii. sostegno agli *organizzatori* per la realizzazione di iniziative di coordinamento strutturale e organizzativo.

Articolo 2

(Finalità e ambito di applicazione)

1. Il presente decreto definisce, ai sensi di quanto previsto dagli articoli 9 e 16 del *decreto*, le modalità e i termini per la presentazione delle richieste di assegnazione del *buono* e della documentazione utile allo svolgimento dell'attività istruttoria, nonché gli ulteriori elementi necessari alla corretta attuazione dell'intervento previsto dal medesimo *decreto* per il *sostegno al settore fieristico nazionale*, incluse, tra l'altro, le specificazioni occorrenti in ordine all'applicazione degli indicatori necessari alla definizione della graduatoria utile all'avvio dell'attività istruttoria.

2. Ai fini di cui al comma 1, il presente provvedimento reca:

- a) al Capo II la disciplina attuativa di dettaglio nell'ambito del sostegno delle *PMI* per la partecipazione alle *manifestazioni fieristiche*, di cui al Capo II del *decreto*;



- b) al Capo III la disciplina attuativa di dettaglio nell'ambito del sostegno agli *organizzatori* per la realizzazione di iniziative di coordinamento strutturale e organizzativo, di cui al Capo III del *decreto*;
- c) al Capo IV le disposizioni finali.

Capo II – Sostegno alle *PMI* per la partecipazione alle *manifestazioni fieristiche*

Articolo 3

(Termini e modalità di presentazione delle istanze per l'assegnazione del buono)

1. Ai fini dell'assegnazione del *buono*, i soggetti in possesso dei requisiti previsti dall'articolo 5, del *decreto* presentano un'apposita istanza, esclusivamente per via telematica, attraverso la *procedura informatica*. Il fac-simile del modello di istanza è reso disponibile nel sito istituzionale del *Ministero* (www.mimit.gov.it) e del *Soggetto gestore* (www.invitalia.it), con congruo anticipo rispetto al termine di cui al comma 2. Il *buono* può riguardare la partecipazione a una o più *manifestazioni fieristiche* tenutesi o da tenersi a far data dal giorno 8 agosto- 2025, data di pubblicazione del *decreto* sul sito web istituzionale del *Ministero* e può essere richiesto una sola volta da ciascun soggetto richiedente.

2. Le domande di agevolazione, redatte in lingua italiana, devono essere presentate dal legale rappresentante della *PMI*, ovvero, da altro soggetto delegato al quale è stato conferito potere di rappresentanza per la compilazione, utilizzando la *procedura informatica* messa a disposizione sul sito internet del *Ministero* (www.mimit.gov.it) e del *Soggetto gestore* (www.invitalia.it), a decorrere dalle ore 12:00 del 7 ottobre 2025 e fino alle ore 12:00 del 28 ottobre 2025, secondo le modalità indicate al presente articolo.

3. Nell'istanza, oltre al possesso dei requisiti di cui all'articolo 5, del *decreto*, il soggetto richiedente dichiara:

- i. di aver sostenuto e/o di dover sostenere spese per la partecipazione a una o più delle *manifestazioni fieristiche*, indicando l'importo del *buono* richiesto, pari al massimo al 50 per cento delle spese, sostenute e/o da sostenere e fermo restando il valore massimo di euro 10.000,00;
- ii. di essere a conoscenza che il *buono* viene concesso ed erogato ai sensi e nei limiti previsti dal *regolamento de minimis*;
- iii. di essere a conoscenza delle finalità del *buono*, nonché delle spese rimborsabili mediante il relativo utilizzo;
- iv. relativamente alle domande presentate da imprese di medie dimensioni a far data dal 2 ottobre 2025, di essere in regola con gli obblighi previsti dall'articolo 1 del decreto-legge 31 marzo 2025, n. 39, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n.75 del



31 marzo 2025, recante “Misure urgenti in materia di assicurazione dei rischi catastrofali”.

4. Nell’istanza, è riportato l’indirizzo di posta elettronica certificata (PEC) della *PMI* valido e funzionante, che è utilizzato dal *Ministero* e dal *Soggetto gestore* per ogni comunicazione connessa all’assegnazione del *buono*.

5. La *PMI* richiedente, ai fini dell’assegnazione del *buono*, è tenuta a trasmettere, altresì, la seguente documentazione:

- a) dichiarazione sostitutiva di atto notorio concernente i dati contabili, relativi agli ultimi due esercizi antecedenti la data di presentazione dell’istanza, necessari ai fini della determinazione degli indicatori utili alla formazione della graduatoria di cui all’articolo 9, comma 6 del *decreto*. Tale dichiarazione deve essere resa dal legale rappresentante del soggetto richiedente;
- b) dichiarazione sostitutiva di atto notorio in merito all’eventuale possesso del *rating di legalità* e della *certificazione della parità di genere*;
- c) copia della *certificazione della parità di genere* eventualmente posseduta alla data di presentazione dell’istanza e conseguita alla data del 31 dicembre dell’anno precedente alla presentazione dell’istanza;
- d) dichiarazione sostitutiva di atto notorio sulla dimensione d’impresa.

6. L’istanza e i relativi allegati devono essere firmati digitalmente dal legale rappresentante dell’impresa richiedente pena l’improcedibilità della stessa.

7. Per ciascuna delle istanze è rilasciato il Codice unico di progetto (CUP) di cui all’articolo 11 della legge 16 gennaio 2003, n. 3, il quale è comunicato all’indirizzo di posta elettronica certificata di cui al comma 4.

Articolo 4

(Criteri di formazione della graduatoria per l’assegnazione del buono)

1. Al fine della definizione della graduatoria per l’assegnazione del *buono*, decorso il termine finale di cui all’articolo 3, comma 2, a ciascuna delle istanze pervenute è attribuito un punteggio in relazione agli indicatori e alle maggiorazioni di cui all’articolo 9, commi 6 e 7, del *decreto*. Il predetto punteggio è attribuito utilizzando i dati così come esposti dai soggetti richiedenti nell’istanza di cui all’articolo 3, comma 1.

2. In caso di parità di punteggio, è data preferenza all’ordine cronologico di presentazione dell’istanza.

3. In relazione a ciascuno degli indicatori di cui all’articolo 9, comma 6, del *decreto*, il *Soggetto gestore* attribuisce un punteggio sulla base delle modalità indicate nella tabella riportata nell’allegato n. 1, arrotondato alla seconda cifra decimale. Nel caso in cui alcuni dei valori riportati nell’istanza



siano negativi, il risultato dell'indicatore è determinato considerando tale valore negativo, fermo restando che l'importo degli oneri finanziari deve essere valorizzato nella medesima istanza con segno positivo. I dati e le informazioni riportati nell'istanza devono essere relativi agli ultimi due esercizi i cui bilanci risultino approvati e depositati presso il Registro delle Imprese alla data di presentazione dell'istanza di assegnazione del *buono*, ovvero, per le imprese individuali e le società di persone, alle ultime due dichiarazioni dei redditi presentate alla medesima data e ai relativi bilanci redatti secondo la IV direttiva CEE in conformità alle scritture contabili aziendali.

4. Definita la graduatoria ai sensi del presente articolo si procede secondo quanto previsto dall'articolo 9, comma 9, del *decreto*.

Articolo 5

(Termini e modalità per la presentazione delle istanze di rimborso del buono)

1. Ai fini dell'erogazione dell'agevolazione, i soggetti ai quali è stato assegnato il *buono* possono presentare l'istanza di rimborso delle spese effettivamente sostenute e pagate per la partecipazione alle *manifestazioni fieristiche*, di cui all'articolo 6 del *decreto*, sulla base del modello che sarà reso disponibile nell'apposita sezione dedicata allo strumento agevolativo del sito istituzionale del *Ministero* (www.mimit.gov.it) e del *Soggetto gestore* (www.invitalia.it), esclusivamente per via telematica, attraverso la *procedura informatica* accessibile nell'apposita sezione dei medesimi siti istituzionali.

2. Nell'istanza, oltre al mantenimento dei requisiti di cui all'articolo 5 del *decreto*, il soggetto richiedente dichiara:

- a) l'elenco delle *manifestazioni fieristiche* a cui ha partecipato e per cui è in possesso della dichiarazione di cui all'articolo 5, comma 1, lettera g), del *decreto*;
- b) in relazione alle *manifestazioni fieristiche* di cui al precedente punto a), i dati e le informazioni relative alle spese e agli investimenti sostenuti;
- c) i dati delle imprese con le quali esiste almeno una delle relazioni tali da configurarne l'appartenenza ad una "impresa unica" ai sensi dell'articolo 2, paragrafo 2, del *regolamento de minimis* nonché i termini, iniziale e finale, del proprio esercizio finanziario, che deve coincidere con il periodo contabile di riferimento del soggetto istante e che può non corrispondere all'anno solare;
- d) l'importo del *buono* richiesto a rimborso, che non potrà in nessun caso eccedere quello riconosciuto con il provvedimento di assegnazione di cui all'articolo 9, comma 9, del *decreto*;
- e) l'IBAN relativo al conto corrente, intestato al soggetto richiedente, su cui si chiede l'accreditamento dell'agevolazione.

3. In sede di presentazione dell'istanza, il soggetto richiedente è tenuto altresì ad allegare:



- a) copia delle fatture attestanti le spese sostenute, con il relativo dettaglio. Le predette fatture devono riportare il CUP nell'apposito campo, tenuto conto delle disposizioni di cui all'articolo 5, commi 6 e 7, del decreto-legge 24 febbraio 2023, n. 13, convertito, con modificazioni dalla legge 21 aprile 2023, n. 41 e la dicitura "Agevolazioni di cui all'articolo 33 della legge n. 206 del 2023 – Progetto ID CUP". Con riferimento ai titoli di spesa in formato elettronico, la predetta dicitura può essere apposta nell'oggetto o nel campo note. Per le sole fatture emesse da soggetti che non siano stabiliti nel territorio dello Stato, ai sensi dell'articolo 7, comma 1, lettera d), del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, nonché per le fatture emesse prima della corretta attribuzione del CUP, la correlazione della spesa finanziata con l'iniziativa ammessa alle agevolazioni è verificata sulla base del modalità che saranno rese note nell'apposita sezione dedicata allo strumento agevolativo del sito istituzionale del *Ministero* (www.mimit.gov.it) e del *Soggetto gestore* (www.invitalia.it);
- b) documentazione attestante l'avvenuto pagamento delle sopracitate fatture;
- c) in relazione alle *manifestazioni fieristiche* di cui al precedente punto a), la dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà di cui all'articolo 5, comma 1, lettera g) del *decreto*, sottoscritta dal rispettivo organizzatore;
- d) dichiarazione sostitutiva di atto notorio concernente i dati relativi al/ai titolare/i effettivo/i di cui al decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231.

4. I soggetti indicati nel modulo della richiesta di rimborso del *buono* di cui al comma 1 sono tenuti a prendere visione dell'informativa sul trattamento dei dati personali, pubblicata nella sezione del sito web del *Ministero* (www.mise.gov.it) dedicata alla misura.

5. Le istanze di rimborso possono essere presentate a partire dal giorno successivo alla pubblicazione del provvedimento di assegnazione del *buono* di cui all'articolo 9, comma 9, del *decreto* e fino alle ore 12:00 del 30 marzo 2026. Le istanze di rimborso del *buono*, presentate fuori dai termini, così come quelle presentate incomplete, ovvero con modalità difformi rispetto a quelle descritte, non saranno prese in considerazione dal *Ministero*.

6. L'istanza di cui al comma 1 si intende perfezionata solo a seguito dell'assolvimento, ove previsto dal decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 642, dell'adempimento relativo all'imposta di bollo di importo pari a euro 16,00 (sedici/00), opportunamente annullata e conservata in originale presso la propria sede per eventuali controlli.

7. La mancata presentazione della richiesta di rimborso del *buono* entro il termine finale di cui al comma 5 determina la decadenza dal beneficio.

Capo III – Sostegno agli *organizzatori* per la realizzazione di iniziative di coordinamento strutturale e organizzativo



Articolo 6

(Termini e modalità di presentazione delle istanze di accesso all'agevolazione)

1. Ai fini dell'accesso all'agevolazione di cui capo III del *decreto*, i soggetti in possesso dei requisiti previsti dall'articolo 12 del *decreto* presentano un'apposita istanza, esclusivamente per via telematica, attraverso la *procedura informatica*. Il fac-simile del modello di istanza, unitamente ai fac-simile della documentazione di cui al comma 4, lettere *a)* e *b)* e della eventuale ulteriore documentazione utile sono resi disponibili nel sito istituzionale del *Ministero* (www.mimit.gov.it) e del *Soggetto gestore* (www.invitalia.it) con congruo anticipo rispetto al termine di cui al comma 2. Ciascun *organizzatore* può presentare una sola istanza di agevolazione.

2. Le istanze di agevolazione, aventi ad oggetto un progetto ammissibile ai sensi degli articoli 13 e 14 del *decreto*, devono essere presentate dal legale rappresentante del soggetto capofila, così come risultante dal certificato camerale del medesimo ovvero ad altro soggetto delegato dal capofila al quale è stato conferito potere di rappresentanza per la compilazione, esclusivamente per via elettronica, utilizzando la *procedura informatica* messa a disposizione sul sito internet del *Ministero* (www.mimit.gov.it) e del *Soggetto gestore* (www.invitalia.it), a decorrere dalle ore 12:00 del 9 ottobre 2025 e fino alle ore 12:00 del 30 ottobre 2025, secondo le modalità indicate al presente articolo.

3. Nell'istanza sono dichiarati:

- i.* i dati anagrafici degli *organizzatori* proponenti con evidenza del soggetto capofila che agisce come mandatario dei partecipanti attraverso il conferimento da parte dei medesimi, con atto pubblico o scrittura privata, di un mandato collettivo con rappresentanza per tutti i rapporti con il *Ministero*;
- ii.* i dati relativi al numero complessivo dei visitatori riferibili alle manifestazioni o eventi fieristici organizzati dai soggetti proponenti nel corso dell'annualità 2024;
- iii.* i dati relativi al numero complessivo dei dipendenti a tempo determinato o indeterminato, iscritti nel libro matricola e legati a ciascun *organizzatore* da forme contrattuali che prevedono il vincolo di dipendenza, alla data del 31 dicembre 2024;
- iv.* l'importo di spesa preventivato per il progetto, con evidenza delle spese e dei costi previsti a carico di ciascun *organizzatore* aderente;
- v.* la durata del progetto, che non può essere superiore al termine di cui all'articolo 13, comma 2, lettera *d)*, del *decreto*;
- vi.* l'importo del contributo richiesto, entro il limite massimo indicato all'articolo 15, comma 1, del *decreto*;
- vii.* l'indirizzo di posta elettronica certificata (PEC) valido e funzionante per eventuali comunicazioni connesse all'assegnazione dell'agevolazione.

4. L'istanza di cui al comma 1 deve essere corredata della seguente documentazione:

- a)* una scheda tecnica contenente dati e informazioni su ciascun soggetto proponente;



- b) il piano di sviluppo del progetto, in cui sono riportati tra l'altro:
- i. la descrizione del progetto, con l'indicazione dell'articolazione delle competenze in capo a ciascun *organizzatore*, e del relativo impatto sul sistema produttivo nazionale, in termini di impatto atteso su una o più filiere produttive nazionali, nonché dei risultati attesi;
 - ii. l'importo di spesa preventivato, non inferiore ad euro 200.000,00, IVA esclusa, con l'evidenza delle spese e dei costi previsti a carico di ciascun *organizzatore* aderente;
 - iii. la durata del progetto, che non può in ogni caso essere superiore al termine di cui all'articolo 13, comma 2, lettera d), del *decreto*.
- c) il contratto di collaborazione stipulato tra gli *organizzatori* aderenti che, ai sensi di quanto previsto dall'articolo 13, comma 3 del *decreto*, individua il soggetto capofila e che prevede una suddivisione delle competenze, dei costi e delle spese a carico di ciascun partecipante. Il predetto atto deve essere formalizzato in forme contrattuali che assicurino una collaborazione effettiva, stabile e coerente rispetto all'articolazione delle attività;
- d) per ciascun *organizzatore*, una dichiarazione sostitutiva di atto notorio attestante il possesso dei requisiti di cui all'articolo 12 del *decreto*;
- e) per ciascun *organizzatore* che richiede un'agevolazione eccedente l'importo di euro 150.000,00, dichiarazioni in merito ai dati necessari per la richiesta delle informazioni antimafia per i soggetti sottoposti alla verifica di cui all'articolo 85 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, conforme allo "schema controlli antimafia" reso disponibile nell'apposita sezione del sito di presentazione dell'istanza;
- f) per ciascun *organizzatore*, una dichiarazione sostitutiva di atto notorio circa i dati necessari per il calcolo della dimensione d'impresa;
- g) per gli *organizzatori* qualificabili come imprese di grandi dimensioni, una dichiarazione sostitutiva di atto notorio attestante la regolarità con gli obblighi previsti dall'articolo 1 del decreto-legge 31 marzo 2025, n. 39, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n.75 del 31 marzo 2025, recante "Misure urgenti in materia di assicurazione dei rischi catastrofali". Per gli *organizzatori* qualificabili come imprese di medie dimensioni la sussistenza del suddetto requisito deve essere dichiarata per le sole domande presentate a far data dal 2 ottobre 2025.

5. Sono, in ogni caso, irricevibili le istanze trasmesse tramite canali diversi dalla *procedura informatica*.

6. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 16, comma 5 del *decreto*, ciascun capofila e/o *organizzatore* può presentare o far parte di una sola istanza di agevolazione.

7. Per ciascuna delle istanze è rilasciato il Codice unico di progetto (CUP) di cui all'articolo 11 della legge 16 gennaio 2003, n. 3, il quale è comunicato all'indirizzo di posta elettronica certificata di cui al comma 3.



Articolo 7

(Criteri di formazione dell'ordine di valutazione delle domande di agevolazione)

1. Decorso il termine finale di cui all'articolo 6, comma 2, il *Soggetto gestore*, sulla base delle informazioni e delle dichiarazioni rese in sede di presentazione dell'istanza di accesso all'agevolazione, procede a definire il punteggio attribuibile alle singole istanze pervenute, sulla base dei criteri previsti dall'articolo 16, comma 6, del *decreto*.

2. Il punteggio finale conseguito per ciascun criterio è calcolato tramite interpolazione lineare, sulla base della formula riportata nell'Allegato n. 2, al fine di assegnare:

- a) al valore più basso il valore 0 e a quello più alto il valore 40 relativamente al criterio di cui all'articolo 16, comma 6, lettera a), del *decreto*;
- b) al valore più basso il valore 0 e a quello più alto il valore 30 relativamente al criterio di cui all'articolo 16, comma 6, lettera b), del *decreto*;
- c) al valore più alto il valore 0 e a quello più basso il valore 30 relativamente al criterio di cui all'articolo 16, comma 6, lettera c), del *decreto*.

3. Il punteggio finale attribuibile alla singola istanza è dato dalla somma dei punteggi assegnati a ciascuno dei criteri di cui al comma 2. In caso di parità di punteggio, la prevalenza è attribuita sulla base dell'ordine cronologico di presentazione delle istanze. In caso di ulteriore parità di punteggio, è data preferenza all'istanza di agevolazione che prevede la minore richiesta di contributo in termini percentuali.

4. La graduatoria funzionale alla definizione dell'ordine di ammissione alle valutazioni istruttorie è approvata dal *Ministero* con provvedimento del Direttore generale per gli incentivi alle imprese, pubblicato nel sito istituzionale del *Ministero* e del *Soggetto gestore*.

Articolo 8

(Ulteriori specificazioni in ordine all'istruttoria delle istanze)

1. Per le istanze di agevolazione ammesse alla fase istruttoria di cui all'articolo 17 del *decreto* in base alla posizione assunta nell'ambito della graduatoria di cui all'articolo 7 del presente decreto, il *Ministero*, con il supporto del *Soggetto gestore*, verifica i requisiti e le condizioni di ammissibilità alle agevolazioni e attribuisce alle istanze di agevolazione un punteggio in relazione agli indicatori di cui all'articolo 17, comma 1, del *decreto*.

2. Per ciascun indicatore è attribuito un punteggio sulla base delle modalità indicate nella tabella riportata nell'allegato n. 2. La valutazione positiva dell'istanza è subordinata al conseguimento, per ciascuno degli indicatori, del punteggio minimo indicato nel medesimo allegato e alla verifica dei requisiti e delle condizioni di ammissibilità.



3. Per le istanze di agevolazione per le quali l'attività istruttoria si è conclusa con esito positivo, si procede alla registrazione dell'aiuto individuale nel *RNA* in capo a ciascuno degli *organizzatori* aderenti al progetto, nel rispetto dei massimali previsti dal *regolamento de minimis* e, ove nulla osti e nei limiti delle risorse disponibili, viene adottato il provvedimento di concessione delle agevolazioni. Con il medesimo provvedimento, sono indicate le spese ammesse, le agevolazioni riconosciute, nonché gli eventuali impegni a carico degli *organizzatori* beneficiari.

4. Le istanze ammesse alla fase istruttoria che non trovano copertura finanziaria nell'ambito delle risorse disponibili sono sospese, fino all'accertamento di eventuali economie, per un periodo massimo di 90 (novanta) giorni. Trascorso il predetto termine, in mancanza di risorse disponibili, tali istanze si considerano decadute senza ulteriori comunicazioni.

Articolo 9

(Indicazioni sulle modalità di presentazione delle istanze di erogazione)

1. L'erogazione del contributo avviene in non più di due quote commisurate allo stato di avanzamento del progetto, ciascuna pari almeno al 30% (trenta per cento). La prima quota di contributo, che, per quanto definito al paragrafo che precede, non può essere superiore al 70% (settanta per cento) del progetto ammesso, può essere richiesta anche a titolo di anticipazione svincolata dall'avanzamento del programma degli investimenti, previa presentazione, da parte di ciascun *organizzatore* di fideiussione o polizza fideiussoria in favore del *Ministero*.

2. La richiesta di erogazione a titolo di anticipazione deve essere redatta secondo il modello reso disponibile nell'apposita sezione dedicata allo strumento agevolativo del sito istituzionale del *Ministero* (www.mimit.gov.it) e del *Soggetto gestore* (www.invitalia.it) ed alla stessa deve essere allegata copia della fideiussione predisposta secondo il modello reso disponibile nei medesimi siti istituzionali. La predetta garanzia fideiussoria deve essere di importo pari all'anticipazione richiesta, irrevocabile, incondizionata ed escutibile a prima richiesta, e rilasciata da istituti di credito, compagnie assicurative o da intermediari finanziari iscritti all'albo di cui all'articolo 106 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385 e successive modifiche e integrazioni, nel rispetto della circolare del Ministero dello sviluppo economico n. 4075 del 5 febbraio 2014. La richiesta di erogazione dell'anticipazione deve essere presentata entro 90 (novanta) giorni dalla data del provvedimento di concessione.

3. La richiesta di erogazione a saldo delle agevolazioni concesse deve essere presentata entro 90 (novanta) giorni dalla data di chiusura della manifestazione o dell'evento fieristico oggetto del progetto agevolato e, comunque, entro il termine di cui all'articolo 13, comma 2, lettera *d*) del *decreto*.

4. Le richieste di erogazione delle agevolazioni devono essere presentate dal legale rappresentante del soggetto capofila, così come risultante dal certificato camerale del medesimo ovvero ad altro soggetto delegato dal capofila al quale è stato conferito potere di rappresentanza per la richiesta, attraverso le procedure indicate nell'apposita sezione dedicata allo strumento agevolativo del sito



istituzionale del *Ministero* (www.mimit.gov.it) e del *Soggetto gestore* (www.invitalia.it) e con la modulistica che sarà resa disponibile sui medesimi siti.

5. Le agevolazioni per stato avanzamento lavori sono erogate ai singoli *organizzatori* in proporzione alla quota di spesa sostenuta nell'ambito del progetto e ritenuta ammissibile, fermo restando che il contributo erogabile a ciascun *organizzatore* non potrà eccedere il contributo concesso al medesimo con il provvedimento di cui all'articolo 17, comma 4, del *decreto*, anche in caso di variazione della ripartizione delle spese rispetto a quanto definito in sede di ammissione alle agevolazioni.

6. Nell'istanza di erogazione, per stato avanzamento lavori, il soggetto di cui al comma 4 dichiara:

- i.* l'importo della spesa richiesto a rimborso;
- ii.* la manifestazione e/o l'evento fieristico, di rilievo internazionale, a cui le spese di cui al punto *i)* si riferiscono, unitamente ad una relazione che descriva puntualmente lo stato di attuazione del programma agevolato. La richiesta di erogazione del secondo e ultimo stato avanzamento lavori deve essere corredata da una relazione che descriva puntualmente la manifestazione e/o evento fieristico organizzato e i risultati conseguiti anche in termini di presenze;
- iii.* in relazione alle spese di cui al punto *i)*, la quota di costo attribuibile a ciascun *organizzatore*;
- iv.* per ciascun *organizzatore* sostenente le spese oggetto di rimborso, l'IBAN relativo al conto corrente ad esso intestato, su cui si chiede l'accreditamento dell'agevolazione spettante.

7. L'istanza di erogazione deve inoltre essere corredata, relativamente a ciascun *organizzatore* beneficiario, della seguente documentazione:

- a)* dichiarazione sostitutiva di atto notorio attestante:
 - il pieno e il libero esercizio dei propri diritti, l'assenza di liquidazioni volontarie e di procedure concorsuali con finalità liquidatoria;
 - la mancata richiesta od ottenimento, a fronte delle spese rendicontate, di altre agevolazioni pubbliche di qualsiasi natura, che si configurino come aiuti di Stato, previste da norme statali, regionali, comunitarie o comunque concesse da istituzioni o enti pubblici, incluse quelle a titolo di *de minimis*;
 - per ciascuno degli *organizzatori*, i dati relativi al/ai titolare/i effettivo/i di cui al decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231;
 - se del caso, la regolarità con gli obblighi previsti dall'articolo 1 del decreto-legge 31 marzo 2025, n. 39, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n.75 del 31 marzo 2025, recante "Misure urgenti in materia di assicurazione dei rischi catastrofali.



b) nel caso di richiesta di rimborso aventi ad oggetto le spese del personale di cui all'articolo 14, comma 1, lettera b) del *decreto*, schede di registrazione delle ore prestate dal personale nell'ambito del progetto firmate dai singoli lavoratori e dal legale rappresentante dell'*organizzatore*;

c) copia delle fatture attestanti le spese sostenute, con il relativo dettaglio. Ogni documentazione di spesa deve riportare il CUP nell'apposito campo, tenuto conto delle disposizioni di cui all'articolo 5, commi 6 e 7, del decreto-legge 24 febbraio 2023, n. 13, convertito, con modificazioni dalla legge 21 aprile 2023, n. 41 e la dicitura "Agevolazioni di cui all'articolo 33 della legge n. 206 del 2023 – Progetto ID CUP" Con riferimento ai titoli di spesa in formato elettronico, la predetta dicitura può essere apposta nell'oggetto o nel campo note;

d) documentazione attestante l'avvenuto pagamento delle stesse;

e) per i soli soggetti che, sulla base delle norme vigenti, non hanno l'obbligo di iscrizione agli enti previdenziali INPS, INAIL e Cassa Edile, dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà circa la sussistenza dei requisiti di esenzione dalle verifiche sulla regolarità contributiva;

f) se del caso, dichiarazione attestante eventuali intervenute variazioni in merito ai dati necessari per la richiesta delle informazioni antimafia.

8. In caso di esito positivo delle verifiche effettuate ai sensi dei commi che precedono, determinata la quota di agevolazione effettivamente spettante a ciascun *organizzatore*, il *Ministero* con il supporto del *Soggetto gestore* dispone il rimborso delle somme mediante accredito al singolo *organizzatore* sul conto corrente indicato nella richiesta di erogazione, fermo restando l'espletamento delle verifiche di cui all'articolo 18, commi 4 e 5, del *decreto*.

Articolo 10

(Disposizioni finali)

1. Per tutto quanto non espressamente disciplinato dal presente decreto, si rinvia a quanto disposto dal *decreto*.

2. Ai sensi dell'articolo 7 della legge 11 novembre 2011, n. 180, nell'Allegato n. 3 al presente decreto è riportato l'elenco degli oneri informativi per le imprese previsti dal presente provvedimento.

3. In attuazione del regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento e del Consiglio relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (regolamento generale sulla protezione dei dati o "GDPR") e nel rispetto del decreto legislativo n. 196 del 2003 e successive modificazioni e integrazioni, i soggetti che richiedono le agevolazioni ai sensi del presente decreto sono tenuti, in fase di compilazione dell'istanza e dei relativi allegati, a prendere visione dell'informativa sul trattamento dei dati personali pubblicata nell'apposita sezione del sito internet del *Soggetto gestore* e del *Ministero*.



4. Il presente decreto è pubblicato nel sito istituzionale del *Ministero* www.mimit.gov.it e nella piattaforma telematica «Incentivi.gov.it». Della sua adozione sarà data comunicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

II DIRETTORE GENERALE

(*Giuseppe Bronzino*)

Documento sottoscritto con firma digitale ai sensi del D. Lgs. n. 82 del 7 marzo 2005 e successive modifiche.